



Newsletter novità giuridiche sulla mediazione

N. 1 · Ottobre 2026 · Periodo 14 settembre – 13 ottobre 2026 · Per avvocati e mediatori dei Fori di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto

A cura dell'Avv. Giuseppe Santalco, Responsabile sedi Inmediar di Messina e Milazzo.

01 In evidenza: Tribunali di Messina e di Bari

Messina – L'assenza al primo incontro e la sanzione

[Tribunale di Messina, II sez. civ., sent. n. 1074/2026](#) (R.G. 1060/2020, pubblicata il 21 maggio 2026), in grado di appello su una lite relativa a una polizza vita.

Abstract

Comunicare per iscritto all'organismo, il giorno prima, la volontà di non aderire non è un giustificato motivo di assenza al primo incontro: per il Tribunale solo un impedimento assoluto e non temporaneo esonera dalla comparizione. L'assenza dell'invitato non rende improcedibile la domanda, se l'istante è comparso, ma comporta la sanzione sul contributo unificato. Le compagnie assicurative, pur vittoriose nel merito, sono state condannate in solido al doppio del contributo unificato per entrambi i gradi.

Il commento ne condivide l'impianto sulla procedibilità, coerente con [Cass. ord. n. 9608/2026](#), ma segnala un punto critico: la mediazione si era svolta nel 2018 e il giudizio era regolato dalla disciplina anteriore alla riforma Cartabia (art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010), che prevedeva una somma pari al contributo unificato, non il doppio. Restano inoltre non motivate l'estensione ai due gradi e la condanna in solido.

In pratica: chi non può partecipare deve documentare un impedimento reale o farsi sostituire da un rappresentante con procura sostanziale; nei giudizi pendenti al 28 febbraio 2023 va verificato l'importo della sanzione applicata.

Commento completo: [Avv. Giuseppe Santalco, "Assenza in mediazione e sanzione: Tribunale di Messina"](#),

Bari – Il solo difensore non basta: serve la procura sostanziale

Tribunale di Bari, II sez. civ., sent. n. 4689/2026 (R.G. 7468/2019, del 14 settembre 2026, pubblicata il 15 settembre 2026), in una lite per danni da fornitura di merce.

Abstract

In una mediazione demandata dal giudice, al primo incontro per la società attrice era presente solo il difensore, senza una procura sostanziale che lo autorizzasse a rappresentarla. Per il Tribunale la presenza del difensore non equivale a quella della parte se non risulta un potere di rappresentanza sostanziale (richiamate Cass. n. 8473/2019 e n. 13029/2022): la domanda è dichiarata improcedibile, con spese compensate.

Il commento condivide la distinzione tra assistenza legale e rappresentanza, ma segnala due punti da chiarire: la mediazione si è svolta nel settembre 2023, quando era già in vigore la disciplina della riforma Cartabia, mentre il Tribunale applica quella anteriore; e la questione, rilevata d'ufficio, va coordinata con il contraddittorio (art. 101, comma 2, c.p.c.).

In pratica: verificare prima dell'incontro chi partecipa e con quali poteri, anche per le società; il mediatore distingue nel verbale il difensore dal rappresentante.

Commento completo: "[Mediazione e procura sostanziale: la sentenza di Bari](#)", [inmediar.it](#), 13 ottobre 2026.

02 Partecipazione e rappresentanza

Il filo comune delle pronunce del periodo: la partecipazione deve essere effettiva e riferibile alla singola parte, ma i giudici non la leggono in modo formalistico.

Pronuncia	Questione	Principio
Trib. Firenze, sent. 4349 del 17.9.2026	Mediazione obbligatoria (contratto bancario) "cumulativa": un unico delegato per 27 parti, nessuna presente	La delega cumulativa, con giustificazioni standard, non consente al mediatore di valutare ogni singola posizione: domanda improcedibile, spese compensate
Trib. Ragusa, sent. 300 del 27.2.2026	Verbale telematico non firmato dalla parte chiamata	Basta la firma del mediatore che ne attesta la presenza; il verbale fa prova fino a querela di falso
C. App. Roma, Sez. II, sent. 2727 del 2.4.2026	Mediazione demandata in appello (art. 5-quater), appellante assente senza giustificazione	L'onere grava sull'appellante anche se la procedura l'ha avviata l'appellato (Cass. 22169/2023): appello improcedibile, sentenza di primo grado stabile

Per i mediatori: annotare a verbale le ragioni della delega, i poteri della procura e l'avvertimento che il verbale si perfeziona anche senza la firma di tutti i partecipanti.

03 Convocazione delle parti: un contrasto aperto

Sulla convocazione inviata al solo difensore la giurisprudenza di merito è divisa, e la scelta dell'organismo può decidere la sorte del giudizio.

COMUNICAZIONE PERSONALE NECESSARIA

[Il Tribunale di Campobasso, sent. 614 del 28.9.2026](#) (R.G. 1818/2025), in appello, ha

PEC AL DIFENSORE SUFFICIENTE

[Il Tribunale di Arezzo, sent. 174 del 26.3.2026](#) (R.G. 1981/2023), in un'opposizione a decreto ingiuntivo

confermato la compensazione delle spese del primo grado, chiuso con improcedibilità e revoca del decreto ingiuntivo perché l'organismo aveva comunicato l'avvio della mediazione solo al difensore degli opposenti. Richiamando Corte cost. n. 77/2018, l'improcedibilità dovuta a un errore imputabile esclusivamente all'organismo, e non all'inerzia del creditore, integra le «gravi ed eccezionali ragioni» dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

bancario, ha ritenuto idonea la PEC al procuratore costituito: la procura alle liti conferiva la facoltà di conciliare e conteneva l'elezione di domicilio, e vale l'art. 170 c.p.c. L'improcedibilità, eccepita solo nelle note conclusionali, era comunque tardiva.

Prassi consigliata: finché il punto non sarà chiarito, convocare sempre la parte personalmente, oltre al difensore, e conservare la prova della ricezione.

04 Procedibilità, oneri e spese

Pronuncia	Principio
Trib. Napoli, sent. 12291 del 14.9.2026	Sfratto per morosità, mediazione obbligatoria non avviata: domanda improcedibile anche se si invoca la cessazione della materia del contendere, perché decidere sulle spese richiede comunque di valutare la domanda (Cass. 33216/2024). L'onere grava su chi agisce (Cass. 20992/2026); spese a carico del locatore
Trib. Siena, sent. 565 del 18.9.2026	Responsabilità sanitaria: le spese della mediazione obbligatoria seguono la soccombenza e basta la prova dell'esborso, senza domanda specifica (Cass. 5389/2024). Liquidati anche i compensi del difensore per la mediazione
Trib. Roma, Sez. XI, sent. 7721 del 15.5.2026	Il contratto d'opera intellettuale con l'avvocato non rientra nel "contratto d'opera" dell'art. 5 (art. 2230 c.c.): niente mediazione obbligatoria per i compensi. Le ipotesi di improcedibilità sono tassative e non si estendono per analogia

05 Dottrina e approfondimenti

- [Rappresentanza in mediazione: tra partecipazione personale e procura](#) – Altalex, 24 luglio 2026
- [Il contrasto giurisprudenziale sulla forma della procura in mediazione](#) – F. Valerini, Judicium, 20 luglio 2026: per la procura basta la scrittura privata non autenticata (art. 1392 c.c.)
- [Mediazione obbligatoria: conseguenze mancata partecipazione](#) – Altalex, 4 luglio 2026

06 Quadro normativo

Nel periodo non risultano nuovi provvedimenti sulla mediazione civile. Resta l'annuncio del Ministro della Giustizia Carlo Nordio (question time del [22 aprile 2026](#)) di estendere l'obbligatorietà entro la legislatura. Per i mediatori, il biennio 2026-2027 richiede 18 ore di aggiornamento (art. 24 D.M. 150/2023).

Avv. Giuseppe Santalco

Responsabile sedi Inmediar di Messina e Milazzo · www.inmediar.it · www.studiosantalco.it · studiosantalco@gmail.com

INMEDIAR – Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Fonti: provvedimenti giudiziari; Corte di Cassazione – SentenzeWeb (Italgire); riviste giuridiche Altalex, Judicium; www.inmediar.it. Le sintesi sono redatte a fini informativi e non sostituiscono la lettura dei provvedimenti integrali.